

Osservazioni generali

Accogliamo con favore gli orientamenti generali delineati dall'Autorità nel presente documento di consultazione (DCO) in relazione all'introduzione di misure di economicità del sistema delle tariffe di trasporto per i soggetti a maggior consumo di gas naturale (di seguito anche "alto consumatori"), in ottemperanza alle sentenze 6096 e 6098 del 18 luglio 2022 del Consiglio di Stato (CdS). Tuttavia, ci preme evidenziare alcuni elementi degni di attenzione.

In primo luogo, **crediamo che le misure individuate, per quanto attiene la gestione degli anni pregressi (2018-2023), dovrebbero essere riconosciute *erga omnes* a tutti i soggetti a maggiore consumo di gas naturale** e non solo a favore degli operatori che hanno impugnato la regolazione tariffaria, affinché gli effetti delle suddette sentenze trovino applicazione omogenea tra la platea dei soggetti aventi diritto (Per una recente riaffermazione del principio secondo cui l'annullamento degli atti generali dell'Autorità ha efficacia *erga omnes* si rimanda alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n. 2117/2019).

Viceversa, l'intervento regolatorio si configurerebbe come discriminatorio posto che il CdS ha evidenziato la necessità che l'Autorità introduca nella sua regolazione tariffaria un trattamento differenziato degli operatori alto consumatori al fine di garantire in loro favore le misure di economicità e di flessibilità previste dall'articolo 38, comma 2bis del decreto-legge 83/12, indipendentemente dalla stretta applicazione all'ambito dei ricorrenti avverso i criteri di regolazione tariffaria del trasporto.

In secondo luogo, condividiamo l'obiettivo individuato dall'Autorità di realizzare un ragionevole equilibrio tra l'interesse principale di garantire l'economicità della tariffa di trasporto a tutti i clienti a maggiore consumo di gas naturale, inclusi i clienti termoelettrici, e l'interesse della restante platea dei clienti finali al contenimento dell'onere conseguentemente posto a suo carico. Tuttavia, **il DCO non fornisce sufficienti elementi quantitativi per una maggiore comprensione delle assunzioni** effettuate per dimensionare le componenti tariffarie addizionali alla tariffa di trasporto. A nostro avviso, gli spunti del DCO non forniscono infatti **delucidazioni in merito al *quantum* del beneficio che ARERA intende trasferire in forza delle suddette sentenze**. Ciò pone dei dubbi sulla misura proposta che, ad una prima analisi, appare contenuta oltre che parziale, se applicata per il periodo c.d. pregresso esclusivamente in funzione delle singole istanze dei soggetti allora ricorrenti.

Infine, riguardo alle modalità operative prospettate per l'applicazione a regime delle agevolazioni tariffarie previste, ci preme ribadire il principio generale secondo cui **i soggetti venditori, siano essi UdD o UdB, debbano essere completamente sterilizzati dall'attribuzione di oneri e rischi**, individuando eventualmente a tal scopo un **soggetto terzo preposto alla gestione operativa del meccanismo** e remunerato appunto per gli oneri amministrativi che ne conseguono.

A tal proposito, in ottica di **semplificazione dei processi** delineati nel DCO, si propone un meccanismo **che replichi le modalità operative previste dalla delibera 96/2020/R/eel** (approccio *ex-post* per la restituzione dell'elemento RE_{TEE} ai clienti termoelettrici), ovvero un meccanismo che preveda **l'iniziale applicazione**

omogenea dei corrispettivi aggiuntivi della tariffa di trasporto (ivi compreso il corrispettivo CRV_{EN+}), indistintamente a tutti i punti di riconsegna della rete di trasporto, e **la centralizzazione completa su CSEA** delle attività di regolazione delle partite da parte delle imprese beneficiarie delle agevolazioni tariffarie previste in esito al procedimento in essere (tramite riscossione diretta da parte di queste ultime delle componenti tariffarie).

La centralizzazione su Cassa, oltre ad essere l'opzione gestionale più efficiente e meno impattante per i sistemi di fatturazione, **renderebbe superflue anche la gestione dei conguagli lungo la filiera, sterilizzandone i rischi in capo a UdB e Udd**, che si ravvisano soprattutto in caso di subentri nelle forniture in corso d'anno, che spesso si verificano per i clienti di grandi dimensioni che avrebbero accesso alle misure di economicità in questione.

Da ultimo, in merito alla **possibilità che la misura proposta si configuri come un aiuto di Stato**, e che pertanto richieda una notifica alla Commissione, **ci riserviamo di effettuare ulteriori approfondimenti** sui profili di ammissibilità e di inviarvi **eventuali contributi in proposito anche a valle della scadenza della consultazione**.

Osservazioni di carattere particolare

S 1. Osservazioni in merito all'ambito di applicazione della specifica misura di economicità per soggetti con maggiore consumo di gas naturale.

Si condivide l'analisi volta per l'individuazione dell'ambito di applicazione della misura e, conseguentemente, la scelta di definire la platea dei soggetti beneficiari in relazione a quelli che consumano più di 10 milioni di Smc.

S 2. Osservazioni in merito all'articolazione dei corrispettivi della misura di agevolazione e alle relative modalità applicative, con particolare riferimento ai clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto.

Nel richiamare le osservazioni generali, si ribadisce l'esigenza di **limitare l'onerosità della gestione operativa di UdB e Udd, minimizzando gli impatti gestionali** necessari al trasferimento della misura lungo la filiera.

Non si concorda infatti con l'applicazione a regime delle modalità ipotizzate nel DCO, laddove viene previsto che le imprese di trasporto applichino automaticamente, agli utenti sulla propria rete, i corrispettivi aggiuntivi della tariffa di trasporto costituenti la misura di agevolazione, in funzione di

scaglioni di consumo. Oltre che difficilmente prevedibile, se non sulla base di dati storici da raccogliere preventivamente, **l'individuazione ex-ante di soglie di consumo risulta di difficile implementazione e comporta inevitabilmente interventi sui sistemi di fatturazione.** Inoltre, l'attribuzione di aliquote tariffarie per soglie di consumo comporta l'esposizione a congruagli nel caso di subentri nelle forniture o variazione della base imponibile di consumo del cliente.

Si suggerisce, invece, una **prima applicazione uniforme da parte delle imprese di trasporto dei corrispettivi aggiuntivi della tariffa di trasporto (ivi compreso il CRV_{EN+}),** indistintamente a tutti i quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto, presso i punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione e presso i punti di riconsegna che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti. In tal modo, sia per le imprese di trasporto sia per i soggetti venditori a valle, **non ci sarebbe operatività aggiuntiva né interventi onerosi sui sistemi di fatturazione,** minimizzando, dunque, gli impatti gestionali per gli operatori della filiera.

A valle della fatturazione ex-ante, andrebbe prevista la **successiva regolazione delle partite dovute ai soli soggetti aventi diritto al ristoro,** per il tramite di un soggetto terzo come la CSEA, **replicando, di fatto, le modalità operative previste dalla delibera 96/2020/R/eel** (approccio *ex-post* per la restituzione dell'elemento RE_{TEE} ai clienti termoelettrici). Infatti, **la restituzione di quanto inizialmente corrisposto (CRV_{EN+}) e il versamento dell'ulteriore beneficio (CRV_{EN-}) potrebbero essere gestiti dalla CSEA direttamente con il cliente finale destinatario delle misure,** utilizzando i fondi a tal fine raccolti e versati dalle imprese di trasporto a CSEA, **alla stregua di quanto avviene per l'attività di riscossione delle componenti tariffarie RE^{IG} e RET^{IG}** relative alle agevolazioni tariffarie previste per i "gasivori" dal decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021.

In generale per la regolazione di tutte le componenti, si ribadisce la necessità di un efficace coordinamento tra soggetto preposto (CSEA) e soggetto beneficiario attraverso i) opportuni standard comunicativi tra i due soggetti e ii) un processo di fatturazione trasparente e veloce.

S 3. Osservazioni in merito alla forma dell'agevolazione della specifica misura di economicità proposta.

Come anticipato nelle osservazioni generali, in relazione al dimensionamento dei corrispettivi della misura di agevolazione rileviamo che non risultano chiari i criteri in base ai quali viene stabilito l'ammontare delle risorse da destinare alla misura individuata.

S 4. Osservazioni in merito alle modalità applicative a regime della specifica misura di economicità proposta

Si condivide la decorrenza delle modalità operative a regime dall'inizio dell'anno di competenza 2024.

Come evidenziato allo spunto di osservazione S 2, si evidenzia la necessità di **minimizzazione degli oneri gestionali in capo agli operatori della filiera** adottando a regime la modalità più efficiente di trasmissione lungo la filiera delle misure di economicità individuate.

S 5. Osservazioni in merito alle modalità di conguaglio degli anni pregressi della specifica misura di economicità proposta

Come anticipato nelle osservazioni generali, per quanto riguarda l'ambito di applicazione dei conguagli per i periodi oggetto di contenzioso, **si ribadisce che questo debba essere esteso a tutti i soggetti individuati come beneficiari della misura**, analogamente a quanto disposto a partire dal 2024, **e non solo a coloro che hanno impugnato la regolazione tariffaria** (Per una recente riaffermazione del principio secondo cui l'annullamento degli atti generali dell'Autorità ha efficacia *erga omnes* si rimanda alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n. 2117/2019).